



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 20 DEL 27-02-2017

OGGETTO: PIANO DI PROFILASSI, DI RISANAMENTO E DI CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA E DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA ED OVICAPRINA. PROSECUZIONE OBBLIGATORIA DELLE OPERAZIONI DI RISANAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2017.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l'istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTA la legge 9.6.64, n. 615 concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e Brucellosi e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO il D.M. 2.7.92, n. 453 "Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti ovini e caprini" e successive modifiche ed integrazioni;

DPGR N. 20 DEL 27-02-2017

VISTO il D.M. 27.8.94, n. 651 recante “Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 15.12.95, n. 592 recante “Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Tubercolosi negli allevamenti bovini” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo 22.5.1999, n. 196 concernente l’attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

CONSIDERATO che la Commissione Europea approva e finanzia di anno in anno i piani di eradicazione presentati dall’Italia relativi alle seguenti materie: Tubercolosi bovina, Leucosi bovina, Brucellosi bovina e Brucellosi ovi-caprina;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833;

VISTO il D.L.vo 30.12.1992, n. 502;

VISTA il D.P.R. del 30.04.1996, n. 317;

VISTO il Regolamento CE n. 21/2004 del 17 dicembre 2004;

VISTO il D. lgs.vo n. 193 del 19.08.2005 relativo al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;

VISTA la L.R. 1.4.2005, n. 9 di riordino del S.S.R. e ss.mm.ii.;

VISTO l’accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e Finanze e il Presidente della Regione Molise, sottoscritto in data 27.3.2007 e approvato con delibera di G.R. n. 62 del 30.3.2007, relativo al Piano di rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2005, n. 311 e relativi atti conseguenti;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 29 del 18 settembre 2013 avente per oggetto: *“Piano di controllo regionale integrato – manuale operativo per le attività pianificate di Sanità Animale. Modifiche e integrazioni”*;

VISTO il proprio precedente decreto n. 137 del 22 maggio 2006;

ATTESO che la documentazione sopra richiamata è agli atti e resta depositata presso il Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale della Salute anche per le finalità di accesso agli atti di cui alla L.n.241/90 e s.m.i., di accesso civico di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. nonché del F.O.I.A. *“Freedom of Information Act”* di cui alla c.d. Riforma Madia;

RICONOSCIUTA la necessità di proseguire nell’anno 2017 l’azione di profilassi, risanamento e controllo degli allevamenti bovini e bufalini dalla Tubercolosi e Brucellosi e del controllo degli allevamenti ovi-caprini dalla Brucellosi;

D E C R E T A

Art. 1. Le operazioni di profilassi, risanamento e controllo dalla tubercolosi bovina e bufalina e dalla brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina saranno proseguite in forma obbligatoria in tutti gli allevamenti della regione anche nell’anno 2017.

Art. 2. Le operazioni di profilassi, risanamento e controllo devono essere eseguite a cura dei Servizi Veterinari dell’A.S.Re.M, in conformità delle norme contenute nelle leggi e decreti vigenti in materia. Per

quanto attiene le operazioni di risanamento della brucellosi bovina e bufalina, *limitatamente alla sola provincia di Campobasso, U.I. ai sensi della normativa Comunitaria*, si applicano le deroghe di cui all'allegato A punto II/2 let. a del D.Lvo n. 196/99, che prevedono la possibilità di ridurre ad una sola prova sierologica annuale i controlli di routine per la brucellosi bovina e bufalina negli allevamenti della regione.

Art. 3. Le operazioni di cui al precedente articolo 2) rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al richiamato D.P.C.M. e impegnano il Direttore Generale dell' A.S.Re.M., il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.Re.M. e il Direttore UU.OO.CC. Sanità Animale dell'A.S.Re.M. a perseguire gli obiettivi sanitari e di profilassi di cui alle leggi citate in premessa e, nel caso specifico, sono finalizzate:

- a) a confermare alla regione Molise, la qualifica di territorio di regione Ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina ai sensi della normativa Comunitaria;
- b) a confermare alla provincia di Campobasso, la qualifica di territorio di provincia Ufficialmente indenne da brucellosi bovina ai sensi della normativa Comunitaria;
- c) al raggiungimento di analogo obiettivo anche per il territorio della provincia di Isernia ai sensi delle normative Comunitarie, con l'obbligo, nel corso del corrente anno, di rientrare nei parametri quinquennali necessari per l'ottenimento della qualifica secondo quanto più esplicitamente riportato all'allegato 1) lettera B del presente decreto;
- d) al raggiungimento della qualifica, per l'intero territorio regionale, entro i termini stabiliti dalle normative Comunitarie, di regione Ufficialmente Indenne da Tubercolosi bovina e bufalina, con l'obbligo, anche nel corso del corrente anno, di migliorare i risultati ottenuti negli anni precedenti, con conseguente raggiungimento dell'obiettivo, di rientrare nei parametri dei sei anni occorrenti per l'ottenimento della qualifica secondo quanto più esplicitamente riportato all'allegato 1) lettera A del presente decreto;

Art. 4. Il Servizio Regionale di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, sulla base del monitoraggio dell'andamento della malattia, può revocare in qualunque momento la possibilità di deroga di cui all'articolo 2 del presente decreto, qualora la percentuale degli allevamenti infetti in provincia di Campobasso dovesse superare l'1% (uno per cento).

Art. 5. Ai fini di un più razionale ed efficiente utilizzo del personale veterinario dipendente, ed ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Rientro citato in premessa, il Direttore Generale dell'A.S.Re.M., il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.Re.M. e il Direttore UU.OO.CC. Sanità Animale dell'A.S.Re.M. provvederanno, con idonee disposizioni:

- Ø al ricorso all'operato di veterinari specialisti del Servizio di Sanità Animale;
- Ø all'istituto della mobilità interna tra i veterinari delle altre Aree, qualora dovessero perdurare ulteriori situazioni di carenza di personale in determinate zone territoriali.

Art. 6. Di sottoporre il presente provvedimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. e di pubblicare il medesimo nel sito *web* della Regione Molise, nella sezione "Normativa e atti amministrativi" oltreché nella sezione "Sanità e Salute" del medesimo sito istituzionale.

Art. 7. di incaricare il Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale della Salute della Regione Molise, per l'esecuzione e la notifica del presente atto agli interessati come individuati nel precedente articolo, nonché a tutte le Autorità preposte ed interessate in materia di polizia veterinaria, sanità ed igiene pubblica.

Art. 8. Il Direttore Generale dell'A.S.Re.M., il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.Re.M., il Direttore UU.OO.CC. Sanità Animale dell'A.S.Re.M. e gli Agenti tutti della Forza Pubblica, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto e della attuazione delle misure di Polizia Veterinaria che vi sono connesse.

Art. 9. I contravventori al presente decreto saranno puniti a termine di legge.

Art. 10. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
PASQUALE PIZZUTO

VISTO DI LEGITTIMITA'
SERVIZIO PREVENZIONE,
VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE
IL DIRETTORE
MICHELE COLITTI

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI E
GLI OBIETTIVI DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA
SALUTE
IL DIRETTORE
MARINELLA D'INNOCENZO

ALLEGATI	N. 1
----------	------

Campobasso, 27-02-2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.